

Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266, come da procura in atti;

contro

Cri - Croce Rossa Italiana, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

diniego riconoscimento infermita' dipendente da causa di servizio - rigetto richiesta di equo indennizzo - rigetto richiesta di attribuzione dei benefici previsti per le "vittime del dovere" art. 2, comma 1 del dpr n. 37/2009

Visti il ricorso e i relativi allegati;

[REDACTED]

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cri - Croce Rossa Italiana e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno [REDACTED], tenutasi da remoto mediante la piattaforma Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del DL n. 137/2020, il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso in epigrafe il signor [REDACTED], Primo Maresciallo della Croce Rossa italiana, ha chiesto l'annullamento dell'Ordinanza Presidenziale n. [REDACTED], emessa dal Comitato Centrale della Croce Rossa italiana con la quale era stata esclusa la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata dal ricorrente ([REDACTED]), nonché del verbale modello [REDACTED] emesso dalla Commissione Medica superiore del Corpo Militare della Croce Rossa italiana.

Il ricorrente ha altresì chiesto la condanna della Croce Rossa italiana, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - previo accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia in questione e del diritto del ricorrente a percepire l'equo indennizzo di 7^a categoria, tabella A- alla corresponsione in suo favore del relativo trattamento economico, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti da tale data fino a quella dell'effettivo soddisfo.

2. - Costituitesi in giudizio, le intime Amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri resistenti, mentre l'Ente strumentale della Croce Rossa Italiana ha eccepito l'improcedibilità della domanda avversa per essere stata questa rivolta contro la Croce Rossa Italiana, successivamente messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e

201 del R.D. n. 267/1942; nel merito, hanno poi eccepito il difetto di prova del nesso causale che correrebbe tra il servizio prestato e la patologia accusata dal ricorrente, nonché della stessa correlazione tra esposizione all'uranio impoverito e insorgenza della stessa patologia.

3. – In occasione dell'udienza di smaltimento del [REDACTED] il ricorso è stato posto in decisione.

4. – In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall'Ente Strumentale della Croce Rossa Italiana.

Come noto, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 178 del 2012, la CRI è stata riordinata secondo le disposizioni del citato decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione ha assunto la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione; l'Ente svolge le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI di cui al medesimo decreto, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni di cui al citato articolo.

Tali disposizioni sono da inquadrare nell'ambito del processo di riordino della CRI iniziato con la delega contenuta nell'art. 2 della legge n. 183 del 2010, che è stata ritenuta esente dalle censure di costituzionalità (sollevate dalla Sezione Terza di questo TAR di cui all'ordinanza n. 8701\2017) dalla sentenza n. 79\2019 del 9 aprile 2019 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012 sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 1 e 76 Cost., in relazione all'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; ha dichiarato altresì non fondate le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Il su richiamato art. 2 dispone che, in definitiva, nei rapporti giuridici di cui era titolare la disciolta Associazione Italiana della Croce Rossa subentri, in via transitoria, proprio l'Ente Strumentale che si è costituito nel presente giudizio.

La fattispecie, del tutto peculiare e disciplinata da norme speciali, è dunque ben diversa da quella invocata dalle resistenti Amministrazioni, per cui in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro le domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, risultano improcedibili per temporaneo difetto di giurisdizione, in quanto il processo di complessiva e radicale riorganizzazione della CRI, quale riforma ordinamentale, risulta all'evidenza basato su interessi di respiro ben più ampio della sola finalità di *par condicio creditorum* che fonda la ratio della norma della Legge fallimentare.

Va invece accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei due Ministeri intimati, atteso che il provvedimento gravato lesivo degli interessi del ricorrente è costituito dall'Ordinanza Presidenziale n. [REDACTED] emessa dal Comitato Centrale della Croce Rossa italiana con la quale era stata esclusa la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata dal ricorrente.

5. – Nel merito il ricorso è fondato.

La difesa erariale, infatti, contesta che il ricorrente, durante il suo servizio nell'Esercito Italiano nello scenario di guerra del conflitto balcanico dei primi anni '90 del secolo passato, sia stato realmente esposto alle sostanze contaminanti idonee a causare la patologia da cui egli è affetto.

L'eccezione non ha pregio.

In punto di fatto, è incontestata la prestazione del servizio da parte del ricorrente nello scenario bellico della ex Jugoslavia.

Sotto il profilo causale va allora osservato che è emerso diffusamente nella giurisprudenza amministrativa che "sono state svolte diverse indagini e studi da parte di organismi internazionali sulla base dei quali sono state adottate specifiche misure di protezione dal Governo degli Stati Uniti, l'ONU e la NATO, conosciute dallo Stato Italiano sin dal 1992 (relazione di Eglin relativa alla Ricerca condotta nel 1977-78; rapporto US Army Mobility Equipment Research and Development Command del 1979; Conferenza di Bagnoli del 1995)" : T.A.R. Catanzaro, 2 ottobre 2014 n. 1568 condivisa da T.A.R. Piemonte Sez. I, 06/03/2015, n. 429; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 11 ottobre 2016, n. 284; T.A.R. Liguria Sez. II, 14/03/2016, n. 247; id., 15-1-2015, nm. 15; TAR Friuli, 19.6.2014 n. 308; Cons. Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4440; TAR Lazio Sez. I bis, 16-08-2012, n. 7363; TAR Salerno Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 2034, tutte richiamate da TAR Lazio n. 1810\2019).

Deve pertanto ritenersi provata la pericolosità delle condizioni di lavoro dei militari italiani nelle varie zone di guerra del teatro balcanico, così come la piena consapevolezza delle Autorità militari italiane di tale circostanza, atteso che "La probabile connessione tra l'esposizione a uranio impoverito e l'insorgenza di gravi patologie, anche di natura oncologica, ha indotto l'ONU a vietare l'utilizzo di armi contenenti tale elemento (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi hanno assunto misure di protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO (vedasi la Direttiva del Ministero della Difesa del 26.11.99)": TAR Toscana, sez. I, 10 marzo 2016 n. 431 e, da ultimo, T.A.R. Toscana, sez. I, 18 Aprile 2017, n. 564; Tar Valle d'Aosta, n.56/2017; TRGA Bolzano, n.55/2017).

6. – Il ricorso è pertanto fondato, di guisa che le domande del ricorrente devono trovare integrale accoglimento, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera e) del c.p.a. si dispone che l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, successore *ex lege* della Croce Rossa Italiana, sulla base di quanto accertato nella presente sentenza curerà l'istruttoria per la corresponsione

dei benefici richiesti dal ricorrente, concludendola con provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

7. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Condanna l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che forfetariamente e complessivamente liquida in euro 2.500,00 duemilacinquecento\00) oltre IVA e CAP, oltre contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [redacted] con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

L'ESTENSORE
Achille Sinatra

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia



IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.